

REGOLAMENTO IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DELL'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 152 del 21 dicembre 1998

ART. 1 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

I funzionari responsabili del Servizio Tributi del Comune di San Benedetto del Tronto applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 19 giugno 1997 n.218, con le seguenti modalità:

L'accertamento con adesione avviene mediante applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 19 giugno 1997, n.218.

Ufficio competente alla definizione è l'Ufficio Tributi del Comune di San Benedetto del Tronto. L'accertamento con adesione può essere definito sia mediante iniziativa d'ufficio che su istanza del contribuente. Il contribuente può farsi rappresentare nella procedura mediante procura speciale non autenticata.

Il contribuente che presenti istanza di adesione all'accertamento non ha diritto, in caso di mancato raggiungimento di accordo con l'Amministrazione Comunale, di definire il provvedimento irrogato beneficiando della definizione agevolata;

[La presentazione di istanza di adesione all'accertamento sospende i termini per la proposizione del ricorso per un periodo di 90 giorni] *annullato dal CO.RE.CO*;

L'istituto dell'accertamento con adesione può essere proposto in tutte le fattispecie di accertamento non definibili in base a prove certe e, in particolare, con riferimento a tutte le controversie relative all'interpretazione della legge ovvero a questioni di carattere estimativo. In conformità a quanto disposto dall'Art. 7, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 19 giugno 1997, n.218, l'istanza di accertamento con adesione effettuata dal contribuente non vincola l'Ufficio Tributi che può respingerla ogni qual volta il funzionario responsabile del procedimento non ravvisi l'esistenza di congrue motivazioni per l'accoglimento della domanda che rispondano ai requisiti di cui al periodo precedente.

L'adesione del contribuente vincola l'Ufficio Tributi esclusivamente in relazione all'oggetto imponibile individuato nell'atto e per il solo periodo d'imposta oggetto dell'accertamento. Salva la decadenza dei termini, l'Ufficio Tributi ha comunque facoltà di emanare successivi atti di accertamento relativi allo stesso periodo di imposta nei confronti del medesimo contribuente in relazione a fattispecie imponibili non conosciuti dall'Ufficio Tributi al momento dell'adesione. Nel caso di emissione di avviso di accertamento nei confronti di più coobbligati solidali, l'adesione di uno di essi estingue l'obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati solidali. La presentazione di istanza di adesione da parte dell'ufficio o da parte anche di uno solo dei coobbligati determina la [sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto] *annullato dal CO.RE.CO*.

La definizione avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. 19 giugno 1997, n.218. Il capo dell'ufficio ivi indicato è individuato nel funzionario responsabile del procedimento o in un suo delegato o, in mancanza, nel Dirigente del Settore Finanze e Patrimonio o in chi ne fa le veci.

Nel caso di definizione con adesione dell'accertamento, la riduzione delle sanzioni avviene secondo il disposto dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 19 giugno 1997, n.218, esclusivamente in relazione alle contestazioni che hanno formato oggetto di adesione e salva la riduzione delle sanzioni cui il contribuente abbia diritto ad altro titolo in relazione alle contestazioni per le quali non si sia verificata adesione.

Nel caso di definizione con adesione dell'accertamento le sanzioni, in via del tutto eccezionale ove si verifichi una difficile interpretazione della norma da applicare anche a causa di sentenze divergenti da parte delle varie Commissioni Tributarie, possono non essere irrogate.

Sono in ogni caso dovuti gli interessi sulle somme non pagate e definite dal momento in cui esse risultavano dovute al momento in cui è stato definito l'avviso di accertamento.

L'ammontare degli interessi dovuti è calcolato secondo le regole previste dalla legge per ciascuna imposta

Il contribuente può chiedere la rateizzazione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. 19 giugno 1997, n.218. La richiesta di rateizzazione deve essere

effettuata dal contribuente, a pena di decadenza, in sede di definizione dell'accertamento. In tal caso l'atto di accertamento contiene anche l'indicazione delle rate dovute dal contribuente in seguito alla richiesta di rateizzazione nonché le scadenze dei singoli importi e la causale da indicare nei bollettini di versamento, nel caso in cui il versamento avvenga in conto corrente postale. La rateizzazione ha luogo anche per le somme dovute relative a contestazioni che non sono state specificamente oggetto di adesione.

Il pagamento delle somme dovute in base alla definizione dell'accertamento avviene con le stesse modalità previste dalle leggi statali e dai regolamenti per il pagamento delle somme dovute in base a liquidazione ed accertamento delle imposte, interessi e sanzioni cui gli avvisi di accertamento si riferiscono.

La disciplina dell'accertamento con adesione recata dai commi precedenti è applicabile per tutti gli avvisi di liquidazione e di accertamento per violazione di norme tributarie

ART. 2 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE PER MANCATA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO. RIDUZIONI DELLE SANZIONI

I funzionari responsabili del Servizio Tributi del Comune di San Benedetto del Tronto applicano la riduzione delle sanzioni amministrative secondo le seguenti modalità:

I funzionari responsabili del Servizio Tributi applicano l'art. 15 del D. Lgs. 19 giugno 1997, n.218 in materia di riduzione delle sanzioni nel caso di mancata impugnazione, da parte del contribuente, dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente. A tal fine la riduzione delle sanzioni spetta di diritto al contribuente che, non avendo provveduto all'impugnazione dell'atto dell'ufficio nei termini di legge, provveda, entro gli stessi termini, a presentare istanza di adesione all'accertamento e a al pagamento dell'ammontare dovuto, avendo usufruito della riduzione ad un quarto delle sanzioni indicate nell'atto.

Sono oggetto di riduzione tutte le sanzioni, soprattasse e pene pecuniarie sotto qualunque forma indicate nell'atto. Non sono in ogni caso oggetto di riduzione l'imposta o la maggiore imposta dovuta e gli interessi dovuti secondo la legislazione vigente.

I responsabili dell'Ufficio Tributi sono tenuti ad apporre, in calce a tutti gli avvisi di accertamento e di liquidazione emessi entro 15 giorni dalla data in cui la delibera che approva il presente regolamento è diventata esecutiva, una dicitura con contenuto conforme alla seguente: "Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 19 giugno 1997, n.218, le sanzioni irrogate con il presente atto sono ridotte ad un quarto qualora lo stesso atto non venga impugnato e sia presentata istanza di accertamento con adesione e si provveda al pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, delle somme complessivamente dovute, tenendo conto della predetta riduzione.". Negli stessi avvisi può altresì essere allegato un prospetto che mostri l'ammontare delle sanzioni dovute dal contribuente tenendo conto della predetta riduzione. Gli stessi funzionari potranno modificare la suddetta dicitura qualora ciò sia giustificato da successive disposizioni normative o amministrative.

L'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, in quanto strumento di incentivazione della riduzione del contenzioso tributario, costituisce un elemento della valutazione annuale del Dirigente del Settore Finanze e Contabilità, ai fini della determinazione degli incentivi annuali.

Annualmente l'Ufficio Tributi comunica al Dirigente del Settore Finanze e Contabilità la statistica del numero degli accertamenti con adesione definiti nonché l'ammontare complessivamente introitato.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 3 - MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE AI SENSI DEI DD.LL.GG.SS. 18 DICEMBRE 1997, N.471, 472 E 473

Per le violazioni di disposizioni in materia di ICI, ICIAP, TARSU, TOSAP, Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, si applicano i seguenti criteri di determinazione delle sanzioni amministrative:

Applicazione della sanzione fra il minimo ed il massimo previsto dalla legge, secondo l'apprezzamento effettuato, in base ai criteri di legge, dal funzionario responsabile dell'imposta o tassa, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;

Applicazione della sanzione tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge, secondo l'apprezzamento effettuato, in base ai criteri di legge, dal funzionario responsabile dell'imposta o tassa, in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;

Applicazione della sanzione del minimo stabilito dalla legge, secondo l'apprezzamento effettuato, in base ai criteri di legge, dal funzionario responsabile dell'imposta o tassa, in caso di violazioni non suscettibili di ricedere sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presentati nella denuncia);

Applicazione della sanzione nella misura superiore al minimo, secondo l'apprezzamento effettuato, in base ai criteri di legge, dal funzionario responsabile dell'imposta o tassa, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

Se le disposizioni violate, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al doppio;

Se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata fino ad un terzo.

nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono più di due;

Per gli omessi o tardivi versamenti delle imposte comunali suddette, nonché per l'incompletezza dei documenti di versamento, si applicano le disposizioni di cui agli art. 13 e 15 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.471, in quanto compatibili;

Spetta al funzionario responsabile dell'imposta la scelta dell'applicazione della misura della sanzione in relazione alle circostanze della violazione ed ai criteri di determinazione della sanzione dettati dall'art. 7 del D. Lgs. 472/97.

Di determinare, in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, per le singole imposte amministrare dall'Ente, come in appresso:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ e DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della dichiarazione	dal 100% al 200% dell'imposta o del diritto dovuto
dichiarazione infedele	dal 50% al 100% della maggiore imposta o diritto dovuto
errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto	L 100.000

TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della dichiarazione	dal 100% al 200% della tassa dovuta con minimo di L 100.000
Dichiarazione infedele	dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta
errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto	L 100.000

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione	dal 100% al 200% della tassa o maggiore tassa dovuta

Denuncia originaria o di variazione infedele	dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta
errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa	L 50.000
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	da L 150.000 a L 500.000

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della denuncia	dal 100% al 200% del tributo dovuto con minimo di L 200.000
Dichiarazione infedele	dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta
errori ed omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta	L 100.000
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	da L 150.000 a L 500.000

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della dichiarazione o denuncia	dal 100% al 200% della tributo dovuto con minimo di L 100.000
dichiarazione o denuncia infedele	dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta
errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta	L 100.000
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele	da L 150.000 a L 500.000

di adottare per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, per i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:

se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento;

se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata del terzo;

nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in aumento di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due.

Di stabilire, che nel caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 472/97, la sanzione viene aumentata della metà.

Di stabilire, in relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D. Lgs. 472, che ricorre sproporzione tra entità del tributo e la sanzione, allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).

Di determinare, in applicazione dei criteri espressi in premessa, le seguenti misure delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità:

PUBBLICITÀ ABUSIVA

Pubblicità ordinaria ivi comprese le affissioni dirette su impianti privati:

Fino a 10 mq. L. 1.000.000 –oltre 10 mq. L. 1.500.000

Pubblicità luminosa od illuminata:

Fino a 10 mq. L. 1.500.000 –oltre 10 mq. L. 2.000.000

Proiezioni e pannelli luminosi:

Fino a 10 mq. L. 1.500.000 –oltre 10 mq. L. 2.000.000

Striscioni pubblicitari e simili:

Fino a 5 mq. L. 1.000.000 –oltre 5 mq. L. 1.500.000

Pubblicità ambulante:

Per ogni giorno o frazione di giorno L. 1.000.000

Pubblicità sonora da posti fissi: L. 1.000.000

Pubblicità con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda:

Per ogni veicolo di portata inferiore a q.li 30 (per anno o frazione) L. 1.000.000 per ogni veicolo di portata superiore a q.li 30 (per anno o frazione) L. 1.500.000

per pubblicità con aeromobili: L. 2.000.000

AFFISSIONI NON AUTORIZZATE su impianti destinati alle pubbliche affissioni o in superfici sulle quali l'affissione non è comunque consentita, escluse le affissioni dirette su impianti di proprietà privata di cui alla precedente lettera A)

Per ogni infrazione fino ad un massimo di 50 fogli: L. 1.600.000

Per un numero superiore a 50 fogli: L. 2.000.0000